

CONTRATTO DI APPRENDIZZAGGIO

FIRMATO ANCHE DA DON BOSCO NEL 1852

Convenzione tra il Sig. Giuseppe Bertolino, Mastro Minusiere, dimorante in Torino ed il giovane Giuseppe Odasso natio di Mondovi, con intervento del Rev.do Sacerdote Giovanni Bosco, e coll'assistenza e fideiussione del padre del detto giovane, Vincenzo Odasso, natio di Garessio, domiciliato in questa capitale. [...]

1. Il Sig. Bertolino Giuseppe Mastro Minusiere, esercente la professione in Torino, riceve nella qualità di apprendista nell'arte di falegname il giovane Giuseppe Odasso, natio di Mondovi, del vivente Vincenzo, natio di Garessio e in questa capitale domiciliato, e si obbliga di insegnargli l'arte suddetta, per lo spazio d'anni due che si dichiarano aver avuto principio col primo del corrente anno e aver termine con tutto il milleottocentocinquante; di dare al medesimo nel corso del suo apprendimento le necessarie istruzioni e le migliori regole, onde ben imparare ad esercitare l'arte suddetta; di dargli, relativamente alla sua condotta morale e civile, quegli opportuni salutari avvisi che darebbe un buon padre al proprio figlio; correggerlo amorevolmente in caso di qualche suo mancamento, sempre però con semplici parole di ammonizione e non mai con atto alcuno di maltrattamento; occupandolo inoltre continuamente in lavori propri dell'arte sua, e proporzionati alla di lui età e capacità, ed alle fisiche sue forze, ed escluso ogni qualunque altro servizio che fosse estraneo alla professione.

2. Dichiara formalmente e si obbliga l'anzidetto Mastro di lasciar liberi per intiero tutti i giorni festivi dell'anno, onde l'apprendista possa attendere alle sacre funzioni, alla scuola domenicale, e ad ogni altro dovere che gli incombe come allievo dell'Oratorio anzidetto. [...]

3. Lo stesso Mastro si obbliga di corrispondere settimanalmente all'apprendista l'importare della sua mercede, stata convenuta in centesimi trenta al giorno per li primi sei mesi, ed in centesimi quaranta per il secondo semestre del corrente anno 1852 ed in centesimi sessanta a principiare dal primo gennaio milleottocentocinquante, fino al terminare dell'apprendimento. Si obbliga inoltre di segnare al fine di ciaschedun mese, in un apposito foglio che gli verrà presentato, e schiettamente dichiarare quale sia stata la condotta durante il mese, tenuta dall'apprendista. [...]

4. Il giovane Odasso promette e si obbliga di prestare, per tutto il tempo dell'apprendimento, il suo servizio al detto Mastro Minusiere, con prontezza, assiduità ed attenzione, di essere docile, rispettoso, ed obbediente al medesimo, comportandosi verso di lui come il dovere di buon apprendista richiede; e per cautela e, guarentigia di tale obbligazione, presta per sicurtà il qui presente ed accettante suo padre Vincenzo Odasso, il quale si obbliga al ristoro verso l'anzidetto mastro di ogni danno che per causa dell'apprendista venisse a soffrire, sempre che però tale danno potesse all'apprendista, giustamente venir imputato, fosse cioè per risultar proveniente da volontà spiegata e maliziosa, e non quale un semplice effetto di accidentalità, o per conseguenza d'imperizia nell'arte. [...]

6. Il Sig. Direttore dell'Oratorio summentorato promette di prestare la sua assistenza per la buona condotta dell'apprendista infinattantoché continuerà questi ad appartenere all'Oratorio, epperò accoglierà sempre con premura qualunque lagnanza che occorresse al Sig. Mastro di fare sui diportamenti del detto giovane.

Locché, tutto promettono i contraenti, ciascheduno per la parte che personalmente lo concerne, di attendere ed osservare esattamente, sotto pena del risarcimento dei danni.

Ed in fede si sono appiè della presente sottoscritti; Torino, dalla Casa dell'Oratorio di San Francesco di Sales, addì 8 febbraio 1852.

Giuseppe Bertolino - Odasso Giuseppe - Odasso Vincenzo - Sac. Bosco Giovanni